

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1093)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1970

Ulteriore autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, ha autorizzato la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Per le spese derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione, la citata legge n. 632 ha stanziato la complessiva somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1967 e lire 150 milioni per l'anno 1968.

La Commissione, costituita con decreto interministeriale (Lavori pubblici - Agricoltura e foreste) n. 16120 del 15 novembre 1967, non ha potuto portare a termine i lavori entro l'anno 1968 e, pertanto, ha dovuto proseguire nell'anno 1969 la propria attività, che si concluderà con la presentazione della relazione definitiva sui lavori svolti.

È necessario quindi che, anche per l'anno 1969, siano stanziati i fondi necessari per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione in parola.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene prevista l'ulteriore spesa di lire 150 milioni, per far fronte agli oneri in parola.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata, per l'anno 1969, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per il proseguimento dei lavori della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi, al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

**Art. 2.**

La spesa indicata nel precedente articolo è scritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 e ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1070 del medesimo stato di previsione per l'anno anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.